



CITTÀ DI
MURO LUCANO
PROVINCIA DI POTENZA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI
E STRUTTURE COMUNALI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05/07/2019

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

TITOLO II - USO DI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NON DURATURE

ART. 2 - STRUTTURE ADIBITE ALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI

ART. 3 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

ART. 4 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

ART. 5 - RIMBORSO COSTI

ART. 6 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

TITOLO III - USO DI LOCALI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DURATURE

ART. 7 - CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITÀ DURATURE

ART. 8 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

ART. 9 - DURATA E CANONE DELLA CONCESSIONE

ART. 10 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 12 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 14 - INADEMPIMENTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

ART. 15 - DANNI CAUSATI AI BENI COMUNALI

ART. 16 - MANUTENZIONE E RISARCIMENTO DANNI

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART.17 - RINNOVO CONTRATTUALE E SPESE

ART. 18 - RINVIO A NORME

ART. 19 - NORMA TRANSITORIA

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. L'Amministrazione comunale, intendendo promuovere e sostenere concretamente l'attività dei cittadini anche tra loro associati rivolta ad iniziative riconosciute utili per lo sviluppo della persona e per la promozione delle formazioni sociali, disciplina con il presente Regolamento i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi richiedenti di locali e strutture di proprietà comunale che consentono l'effettivo esercizio delle iniziative e manifestazioni di impegno civile finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse.

TITOLO II - USO DI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NON DURATURE

ART. 2 - STRUTTURE ADIBITE ALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI

1. Per la concessione d'uso a terzi richiedenti viene approvato l'elenco degli immobili destinabili in concessione ad enti ed associazioni, senza scopo di lucro, con deliberazione della Giunta Comunale che individua le strutture di proprietà dell'ente disponibili, non destinate alla alienazione con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Le modifiche all'elenco con l'introduzione di nuovi immobili e l'aggiornamento di quelli esistenti sono disposte con atto di Giunta Comunale.
3. L'Ufficio preposto provvede a proporre gli aggiornamenti alla Giunta Comunale ed a rendere pubblico l'elenco degli immobili da concedere in uso.

ART. 3 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

1. Gli immobili di proprietà comunale possono essere concessi a privati cittadini o enti del terzo settore, come individuati ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017, associazioni, gruppi e circoli culturali.
2. Le strutture vengono concesse per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, di impegno civile e tempo libero. Per esposizioni ed iniziative di interesse generale le strutture vengono concesse in uso anche a singoli cittadini.

ART. 4 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Per la concessione in uso degli immobili comunali gli interessati devono produrre apposita domanda di concessione da presentare all'Ufficio competente, per il tramite del protocollo dell'ente o a mezzo posta elettronica certificata.
2. L'Ufficio individuato per la gestione del procedimento è l'Ufficio Lavori pubblici e patrimonio, unità organizzativa del Settore III – Tecnico.
3. Il Responsabile di detto Ufficio cura gli adempimenti relativi alle concessioni di cui al presente Titolo, la registrazione dei dati relativi alle singole concessioni in uso, cura, inoltre, la fascicolazione, anno per anno, delle richieste da archiviare.
4. La richiesta di concessione va prodotta esclusivamente sul modulo predisposto dall'Amministrazione comunale secondo lo schema approvato con determinazione del responsabile del Settore interessato. Il modulo viene redatto in duplice copia, una di esse viene restituita al richiedente per ricevuta.
5. Non sarà dato seguito alle domande che dovessero essere incomplete o prive delle informazioni necessarie o della sottoscrizione del richiedente.
6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per richieste riportanti notizie errate o incomplete.
7. L'ente assicura la massima pubblicità e diffusione delle notizie inerenti i procedimenti di concessione in uso degli immobili comunali. A tal fine il Responsabile del Settore III può disporre la pubblicizzazione anche attraverso l'approvazione di avvisi pubblici o manifestazioni di interesse, finalizzati all'acquisizione delle domande, di cui al comma 1, del presente articolo.

ART. 5 - RIMBORSO COSTI

1. Per le concessioni di cui al presente Titolo sono determinati contributi economici a carico dei richiedenti a titolo di rimborso dei costi gravanti sul Comune.
2. Il relativo tariffario è approvato dalla Giunta Comunale e può essere aggiornato o modificato, con cadenza annuale, con apposita deliberazione da approvarsi con le scadenze previste dalla legge per l'approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale. Per le iniziative che durino periodi di tempo non duraturi il contributo è determinato in modo forfetario. (è prevista una differenziazione del contributo a seconda che l'uso sia richiesto per una durata giornaliera o per uso continuativo protratto nel tempo.)
3. L'ammontare di tali contributi può essere ridotto del 50% per gli enti senza fine di lucro che prevedono ausilio di volontariato e che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) siano almeno al secondo anno istituzionale;
 - b) sia riconosciuta la finalità sociale delle iniziative;
 - c) svolgano anche attività di protezione civile.
4. Il pagamento di quanto dovuto va effettuato contestualmente al rilascio della concessione mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Muro Lucano o con bonifico sul C/c bancario. La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere resa all'ente all'atto della consegna dell'immobile.
5. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di imporre al pubblico biglietti di ingresso e altri oneri per le iniziative per cui viene richiesta la concessione.

ART. 6 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di cui al presente Titolo viene rilasciata dal Responsabile del Settore al termine dell'istruttoria di cui al precedente art.4.
2. Di norma non saranno prese in considerazione le richieste che pervengano al protocollo comunale con un preavviso inferiore a 15 giorni.

TITOLO III - USO DI LOCALI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DURATURE

ART. 7 - CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITÀ DURATURE

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere in uso gli immobili per un periodo continuativo protratto nel tempo non inferiore a mesi **tre**.

ART. 8 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

1. Nella concessione in uso dei locali e strutture comunali di cui al presente Titolo l'Amministrazione comunale si atterrà ai seguenti criteri:
 - a) L'associazione, costituita per atto pubblico, deve possedere nel suo atto costitutivo o nello statuto l'espressa dizione che esso è costituito per attività non aventi fini di lucro;
 - b) L'associazione deve svolgere la sua attività di norma nel territorio comunale. La concessione sarà data all'associazione che ne farà espressa domanda.
- In caso di più domande si seguiranno i seguenti criteri di priorità:
1. l'associazione che esplica attività di protezione civile e/o di volontariato in campo assistenziale e/o sanitario;
 2. l'associazione che svolge attività di volontariato in altri campi;
 3. l'associazione che esplica attività di diffusione della cultura;
 4. l'associazione promotore di forme di aggregazione sociale;
 5. l'associazione svolgente una attività riconosciuta utile per la collettività;
2. In caso di più domande provenienti da associazioni dello stesso tipo e per le medesime attività o finalità, la priorità sarà riconosciuta sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale.

ART. 9 - DURATA E CANONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione non può avere durata superiore a 2 anni.
2. L'aver ottenuto la concessione in uso di un locale non costituisce titolo di preferenza al momento dell'assegnazione successiva.
3. Il contributo per la concessione sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale, che approva il relativo tariffario, e dovrà essere pagato in un'unica rata anticipata o in dodici rate mensili anticipate, quindi versato entro il mese di gennaio, se versato annualmente, ovvero entro il quinto giorno di ogni mese se versato mensilmente.
4. L'ammontare di tali contributi è ridotto del 50% per le associazioni senza fine di lucro che prevedono ausilio di volontariato e che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) siano almeno al secondo anno istituzionale;
 - b) sia riconosciuta la finalità culturale o sociale delle iniziative;
 - e) svolgano anche attività di protezione civile.

ART. 10 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

1. La concessione d'uso dei locali e delle strutture comunali di cui al presente Titolo è concesso sotto forma di comodato d'uso oneroso, il cui schema è approvato dal Responsabile del Settore competente, con apposita determinazione di cui al comma 2. Lo schema di contratto deve prevedere, fra l'altro, le specifiche finalità e/o iniziative perseguite dall'associazione, la durata della convenzione, il canone e gli altri oneri a carico del concessionario, la natura della concessione stessa, le modalità di rilascio del locale.
2. La concessione viene rilasciata dal Responsabile del Settore con apposita motivata determinazione, che approverà contestualmente l'atto negoziale disciplinante la concessione stessa, che dovrà essere stipulato secondo le disposizioni del presente Regolamento e dovrà riportare tutte le clausole e condizioni previste nel presente Regolamento.

ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda richiedente la concessione in uso dei locali e strutture deve essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'associazione, redatta in carta semplice e deve essere protocollata agli atti del Comune.
2. Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo dell'associazione e copia dello statuto.

ART. 12 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione con provvedimento motivato notificato al legale rappresentante dell'associazione concessionaria per le seguenti ragioni:
 - sopravvenute necessità d'interesse pubblico, che comportino la necessaria disponibilità dell'immobile;
 - sostanziale modificazione dello statuto che comporti mutamento nelle finalità dell'associazione come definite nel presente Regolamento;
 - insufficiente attività per il raggiungimento degli scopi e finalità statutarie;
 - reiterate violazioni delle norme e delle condizioni che disciplinano la concessione;
 - distruzione o grave danneggiamento dei beni mobili o immobili oggetto della concessione imputabili a dolo o colpa grave di appartenenti all'associazione;
 - mancato pagamento della tariffa prevista entro i termini.
2. Entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla notifica del provvedimento di cui al precedente comma, il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte all'Amministrazione comunale, trascorsi i quali il provvedimento diventa definitivo ed i locali dovranno essere rilasciati, in perfetto stato d'uso, nei successivi 15 (quindici) giorni. In caso di presentazione di controdeduzioni l'Amministrazione comunale confermerà o meno il provvedimento di revoca dandone comunicazione al concessionario. La comunicazione dovrà indicare anche il termine di rilascio dell'immobile non superiore a giorni 15 (quindici).
3. Alla revoca provvede il Responsabile con apposito atto deliberativo.
4. Per i casi di mancato pagamento entro i termini previsti, il Responsabile diffida il concessionario

al versamento ed alla comunicazione all'ente degli estremi dello stesso entro i 15 giorni successivi, decorsi i quali viene emesso il provvedimento di revoca della concessione.

5. E' fatto assoluto divieto ai concessionari di esercitare la somministrazione di alimenti e bevande ed ogni altra attività che preveda autorizzazioni di carattere sanitario o corresponsione di un controvalore economico che esuli dalle ipotesi di raccolte fondi per iniziative umanitarie o di ricerca a carattere nazionale, anche in modo saltuario, ai soci. La violazione di quanto specificato costituisce motivo di revoca.

Art. 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Se l'atto costitutivo o lo statuto prevede una durata dell'associazione concessionaria a tempo determinato, la scadenza di tale termine durante la concessione comporterà la decadenza della concessione stessa.
2. La decadenza sarà dichiarata dal Responsabile del Settore con apposita determinazione.

ART. 14 - INADEMPIMENTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni previste a suo carico dal presente Regolamento comporterà l'impossibilità di ogni ulteriore concessione in uso dei locali e delle strutture di proprietà comunale, fatte salve eventuali azioni di rivalsa e di risarcimento danni.

ART. 15 - DANNI CAUSATI AI BENI COMUNALI

1. Dei danni causati ai locali, alle strutture e ai beni comunali per fatti imputabili al Concessionario ne risponderà direttamente il Concessionario stesso.
2. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art.12.

ART. 16 – MANUTENZIONE E RISARCIMENTO DANNI

1. Sono a carico del concessionario tutte le spesa relative alla manutenzioni ordinarie dell'immobile concesso.
2. Tutti i danni, diretti o indiretti, causati ai locali e alle strutture comunali, durante o in connessione con la concessione d'uso, dovranno essere risarciti all'Amministrazione comunale, fatta salva la facoltà di revoca di cui al precedente art. 12.
3. A tal fine, l'Amministrazione comunale richiederà, in riferimento alla struttura concessa in uso, la presentazione di idonea polizza assicurativa R.C. a copertura dei danni a persone e cose.

TITOLO - IV DISPOSIZIONI FINALI

ART.17 - RINNOVO CONTRATTUALE E SPESE

1. E' fatto espresso divieto di rinnovo e di proroga tacita della concessione.
2. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti la convenzione sono ad esclusivo carico del Concessionario. Agli effetti fiscali la convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5-comma 2— del D.P.R. 26 aprile 1988 n. 131 "T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

ART. 18 - RINVIO A NORME

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinante dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia, in quanto applicabili.

ART. 19 - NORMA TRANSITORIA

Tutte le concessioni attive cessano alla data di scadenza, non ne è consentita la proroga e l'eventuale rinnovo verrà concesso sulla base di quanto disciplinato dal presente regolamento.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di approvazione.